

Emergenza Covid-19 ♦ Update/20 ♦ 02.04.2020



In evidenza ⇒ NUOVO D.P.C.M. 01.04.2020: proroga fino al 13 Aprile 2020 delle misure di contenimento del contagio.



♦ **Nuovo D.P.C.M. 01.04.2020: proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.**

E' stato emanato in serata il DPCM che **proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate** per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. Ecco l'estratto del decreto.

♦ **Convenzione fra Abi e parti sociali: anticipazione ai dipendenti del trattamento di integrazione al reddito - approfondimenti.**

Sottoscrizione della Convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia, tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le parti sociali, con l'intesa del Ministero del Lavoro. Analisi del provvedimento

♦ **Protocollo siglato in Regione per anticipazione CIG ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria - approfondimenti.**

Anche questo accordo prevede la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali, con lo scopo di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali, dovuto al tempo che intercorre tra l'inizio delle sospensioni dal lavoro e l'erogazione da parte dell'Inps dei trattamenti stessi.

♦ **Sospensione mutui casa: il MEF ha pubblicato il decreto attuativo dell'art. 54 del Cura Italia e il modulo per fare domanda.**

Il decreto attuativo dell'articolo 54 del Cura Italia è stato firmato dal Ministro MEF Roberto Gualtieri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2020. La sospensione del mutuo prima casa si può applicare fino a 18 mesi.



◆ Emergenza Coronavirus/20: nuovo D.P.C.M. 01.04.2020 ◆

E' stato emanato in serata il DPCM che **proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate** per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. Ecco l'estratto del decreto.

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

... omissis ...

DECRETA:

ART. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, -1 APR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

► **Convenzione fra Abi e parti sociali: anticipazione ai dipendenti del trattamento di integrazione al reddito - approfondimenti.**

Abbiamo ieri anticipato l'avvenuta sottoscrizione della Convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia, tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le parti sociali, con l'intesa del Ministero del Lavoro. Analizziamo ora il provvedimento:

► A causa dell'emergenza epidemiologica, è stata ampliata la platea dei beneficiari che possono accedere agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e la Cassa in Deroga. Ne consegue che **dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.**

► La Convenzione ha quindi per oggetto la definizione di una procedura per l'**anticipazione da parte delle Banche dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per l'emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori** destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di **pagamento diretto da parte dell'INPS** del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

► Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto della Convenzione, **i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione**, corredata dalla relativa documentazione.

► Le Banche favoriranno il **ricorso a modalità operative telematiche**, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali.

► L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un **importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore** (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

► **L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS** del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

► **Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda** di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19.

► **In caso di mancato accoglimento della domanda, ovvero allo scadere dei 7 mesi**, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito al lavoratore, che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

► Nei casi di anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest'ultima, **in caso di inadempimento del lavoratore**, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

► **A fronte dell'inadempimento del lavoratore**, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

► In caso di inadempimento del lavoratore, **sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ai sensi della Convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità**. In tal caso, la Banca richiederà l'importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

► Fanno parte integrante della Convenzione, i seguenti allegati:

- **per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario** ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4);
- **per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga** ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4);
- **per le richieste di anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria**, anche in deroga per altre causali (allegati C1, C2, C3, C4).

► **Protocollo siglato in Regione per anticipazione CIG ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria - approfondimenti.**

Anche di questo **Protocollo quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19** siglato in Regione con pool di banche, abbiamo dato ieri una anticipazione, che ora provvediamo ad approfondire.

Anch'esso prevede la **liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali** con lo scopo di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali, dovuto al tempo che intercorre tra l'inizio delle sospensioni dal lavoro e l'erogazione da parte dell'Inps dei trattamenti stessi.

► **Modalità di attivazione**

I finanziamenti si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore, mediante una apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una delle Banche sottoscrittrici del Protocollo, di cui è correntista; consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale.

La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata.

► **Strumenti e condizioni di garanzia**

A garanzia del finanziamento attivato, il lavoratore sottoscriverà **un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.**

Il lavoratore e/o l'Azienda informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di ammortizzatore sociale.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non autorizzazione del pagamento diretto, l'impresa comunicherà alla Banca che ha concesso l'anticipazione dell'ammortizzatore sociale, la mancata approvazione della relativa domanda. In questi casi, la Banca comunicherà all'azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato. Quindi l'azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito.

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata al protocollo.

► **Condizioni di finanziamento**

La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato all'operazione nella seguente misura:

- **massimo euro 700 al mese (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a:**
 - 9 mensilità per CIGS, CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni (per un massimo di € 6.300),
 - 2 mensilità nell'anno solare per CIG in Deroga (per un massimo di € 1.400)
 - 3 mensilità per CIGO di cui al D.gs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)
 - 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.gs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)
- **con un minimo di una mensilità.**

Tali importi saranno riproporzionati in base alla durata effettiva dell'ammortizzatore sociale attivato, in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta, ed in ogni caso fino all'ammontare massimo indicato.

► **Erogazioni mensili degli anticipi ed estinzione dei finanziamenti**

La Banca procederà mensilmente all'erogazione dell'anticipo a favore del lavoratore solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Azienda, attestante l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta. Sarà cura dell'azienda indirizzare tali comunicazioni alle Filiali, o altra struttura centrale segnalata dalla Banca, presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato.

Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall'INPS a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall'Istituto di Credito fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore.

I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell'Inps delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale.

► **Costi di gestione**

I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull'estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.

► **Durata del Protocollo**

Il Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli Ammortizzatori Sociali. Potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.

► **Sospensione mutui casa: il MEF ha pubblicato il decreto attuativo dell'art. 54 del Cura Italia e il modulo per fare domanda.**

Il Decreto MEF 25 marzo 2020 recante “ *Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* “ (c.d. Cura Italia), pubblicato sulla GU n. 82 del 28.03.2020, **prevede la sospensione del mutuo prima casa**, con criteri più flessibili per via dell'emergenza Coronavirus.

► **Si può applicare fino ad un massimo di 18 mesi**, anche se si è già goduto di una precedente pari dilazione, purché al momento della domanda risulti già ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

► **Due le novità introdotte:** il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa è stato esteso anche ai **lavoratori autonomi** - previa autocertificazione della riduzione del fatturato - e per accedervi è stato **eliminato il requisito ISEE**.

► **L'agevolazione può essere richiesta anche da chi è in cassa integrazione.**

► **Requisiti**

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, l'accesso al Fondo di Solidarietà è possibile coi seguenti requisiti:

- la sospensione dell'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni;
- la prima casa per cui si è stipulato il mutuo non deve essere destinato a un'abitazione di lusso;
- il finanziamento deve essere stato stipulato da almeno un anno;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- il pagamento delle rate non può avvenire con più di 90 giorni di ritardo.

► E' stato **eliminato il requisito ISEE** per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa, rendendo quindi l'agevolazione accessibile a molti più contribuenti: **non c'è un limite di reddito per poter accedere al Fondo di Solidarietà**.

► L'altra novità in riferimento ai mutui prima casa, è che il Fondo è stato **esteso anche ai lavoratori autonomi** dall'articolo 54 del Cura Italia.

Così come i lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di certificare la sospensione dell'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni, **c'è una condizione specifica anche per i lavoratori autonomi**.

In particolare, le partite IVA dovranno autocertificare di aver registrato, “*in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data*”, una riduzione del proprio fatturato.

Il calo del fatturato registrato deve essere superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, quindi deve essere una conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività

dovuta alle misure di contenimento del contagio: **le regole per professionisti e autonomi si applicano fino al 17 dicembre.**

► **Ulteriori informazioni sull'accesso al Fondo sono state poi rese note con il comunicato MEF del 30 Marzo 2020**, in cui si specifica che:

- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

► **Mesi di sospensione**

Chi è in possesso di questi requisiti può chiedere la **sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi**. Infatti, il decreto del MEF - attuativo dell'art. 54 del Cura Italia - specifica che la stop alle rate del mutuo può avvenire per una durata massima complessiva non superiore a:

- **6 mesi** quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- **12 mesi** quando la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
- **18 mesi** se la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.

► La **sospensione**, specifica il decreto attuativo, **può essere reiterata**, sempre nel limite dei 18 mesi di durata massima complessiva, anche per periodi non continuativi, nei limiti delle dotazioni del Fondo.

► Per quanto riguarda la **certificazione della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro**, servirà un **attestato del datore di lavoro**.

► **Come fare la richiesta**

Gestore del "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa", che ammontano a circa 400 milioni di euro, è la Consap, per conto del Ministero dell'Economia.

► Per fare richiesta della sospensione delle rate del mutuo prima casa, **si deve innanzitutto compilare l'apposito modulo**, la cui ultima versione – che può essere compilata anche on-line - è stata pubblicato il 30 Marzo 2020.

► **Il modello è reperibile, oltre che sul sito del MEF, anche sui siti di Consap e Abi**; riportiamo, comunque, il link su cui cliccare per scaricare il file del MEF).



Modulo sospensione rate mutui prima casa

► **Una volta compilato, il modulo va inviato secondo le modalità indicate dalla banca**; si consiglia tuttavia di **prendere preventivamente contatto con l'Istituto di Credito** con cui è stato sottoscritto il mutuo per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e richiedere la documentazione necessaria, questo anche al fine di velocizzare i tempi di ottenimento della sospensione.

► Si precisa, infine, che gli **interessi saranno comunque dovuti**, sulla base di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 54:

*“Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al **pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.**”*

	Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.